REGOLAMENTO (CEE) N. 2164/84 DELLA COMMISSIONE

del 26 luglio 1984

che modifica, per la campagna 1984/1985, il regolamento n. 80/63/CEE relativo al controllo di qualità degli ortofrutticoli importati dai paesi terzi

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1332/84 (2), in particolare l'articolo 8, paragrafo 2 e l'articolo 12, paragrafo 3,

considerando che il regolamento (CEE) n. 2162/84 della Commissione (3) ha modificato le norme di qualità che figurano nell'allegato del regolamento (CEE) n. 1641/71 della Commissione (4), per le mele e le pere da tavola, stabilendo in particolare che la frutta deve essere sufficientemente sviluppata da poter proseguire il processo di maturazione, onde raggiungere il grado di maturità appropriato in funzione delle caratteristiche varietali ;

considerando che, per quanto concerne le mele, dall'esperienza acquisita è risultato che la verifica del loro stato di sviluppo poteva, in certi casi, incontrare difficoltà ; che, per agevolare il lavoro degli organismi di controllo, è opportuno indicare i metodi cui ricorrere per valutare tale sviluppo ;

considerando che è pertanto opportuno modificare il regolamento n. 80/63/CEE della Commissione (5), modificato dal regolamento (CEE) n. 860/83 (6) ;

considerando che queste disposizioni non saranno applicabili che per una campagna,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Nel regolamento 80/63/CEE viene inserito il seguente articolo 4 bis :

« *Articolo 4 bis*

Per la campagna 1984/1985, per quanto concerne le mele, l'organismo competente può riferirsi ad una scala colorimetrica e/o ad una prova di regressione dell'amido (prova allo iodio) per verificare se è soddisfatta la condizione prevista nelle norme di qualità per le mele e pere che figurano nell'allegato del regolamento (CEE) n. 1641/71 della Commissione, titolo II, lettera A, ultimo comma, primo trattino ».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 luglio 1984.

Per la Commissione

Poul DALSAGER

Membro della Commissione

(1) GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1.
(2) GU n. L 130 del 16. 5. 1984, pag. 1.
(3) Vedi pagina 27 della presente Gazzetta ufficiale.
(4) GU n. L 172 del 31. 7. 1971, pag. 1.
(5) GU n. 121 del 3. 8. 1963, pag. 2137/63.
(6) GU n. L 95 del 14. 4. 1983, pag. 13.